



1.2.01.07

1° gennaio 2019

Ordinanza municipale concernente la classificazione delle funzioni e i requisiti

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- l'art. 192 LOC;
- gli artt. 26 e 27 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Mendrisio del 1° gennaio 2006,

emana

le seguenti disposizioni concernenti la classificazione delle funzioni e i requisiti professionali e formativi dei dipendenti comunali per accedere a tali funzioni.

Art. 1 Classificazione delle funzioni

1. I dipendenti assunti ai sensi degli artt. 5 e 13 del ROD sottostanno alla seguente classificazione delle funzioni:

Classe	Funzione (fasce di direzione)	Classe	Funzione
25-28	Segretario comunale	13-16	Capo Settore
24-27	Capotecnico	11-14	Segretario Amministrativo
24-27	Direttore Aziende comunali	9-12	Funzionario
22-25	Vicesegretario comunale (Servizio giuridico)	8-10	Collaboratore amministrativo
22-25	Comandante Polizia	7-9	Impiegato amministrativo
18-21	Direttore Istituto scolastico	5-7	Impiegato d'ufficio
18-21	Conservatore Museo	5-7	Operaio artigiano
18-21	Vice Capotecnico	5-7	Cuoca
18-21	Vice Comandante Polizia	4-6	Ausiliario d'ufficio
18-21	Vice Direttore Aziende comunali	4-6	Operaio di manutenzione
18-21	Vice Direttore Aziende comunali	3-5	Ausiliario di manutenzione
15-18	Capo Dipartimento	2-4	Aiuto cuoca
		1-3	Inservienti

Art. 2 Modifica della classificazione

1. Una nuova valutazione delle funzioni viene elaborata dal Municipio se gli elementi che ne determinano la classificazione esistente si sono modificati in modo significativo e durevole.
2. Il Municipio consulta il fronte unico sindacale e informa la Commissione della Gestione sui cambiamenti di contenuto della classificazione dei dipendenti in sede di consuntivo.

Art. 3 Requisiti

1. Per le seguenti funzioni sono stabiliti quali requisiti di nomina:
 - a) Segretario comunale: titolo accademico e abilitazione cantonale;
 - b) Capotecnico: titolo accademico;
 - c) Direttore Aziende comunali: titolo accademico;
 - d) Vicesegretario comunale: titolo accademico e abilitazione cantonale;
 - e) Comandante Polizia: SUPSI o ufficiale superiore dell'esercito;
 - f) Direttore Istituto scolastico: titolo accademico o ASP (patente di idoneità all'insegnamento);
 - g) Conservatore Museo: titolo accademico;
 - h) Vice Capotecnico: titolo accademico, subordinatamente SUPSI;
 - i) Vice Comandante Polizia: maturità o maturità professionale;
 - j) Vice Direttore Aziende comunali: titolo accademico, subordinatamente SUPSI;
 - k) Capo Dipartimento: titolo accademico, subordinatamente SUPSI;
 - l) Capo Settore: titolo accademico, subordinatamente SUPSI;
 - m) Segretario Amministrativo: maturità o maturità professionale o altro titolo di studio specifico;
 - n) Funzionario: maturità o maturità professionale o altro titolo di studio specifico.
2. È data facoltà al Municipio di prevedere i requisiti relativi ad ulteriori funzioni o definire dei titoli equipollenti.
3. Nel caso in cui, a seguito del concorso, non possa essere designato un candidato in possesso dei requisiti stabiliti dal cpv. 1, il Municipio può prevedere per il nuovo concorso requisiti diversi.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2019.

Adottata con risoluzione municipale no. 8687 del 18 dicembre 2018.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 10 maggio 2019 all'11 giugno 2019.

Il Municipio